



Comune di
MONSERRATO
Comunu de PAULI

VI SETTORE: Polizia Locale

Ordinanza del Sindaco

Ordinanza Nr: 33
Del: 20/05/2020

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti:

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'art. 3;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, recante: «*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», ed in particolare l'art. 35;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020. N. 19, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:
 - 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
 - 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
 - 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
 - 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
 - 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, il quale tra le altre misure prevede: «*di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita da territori di cui al*

presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute”;

- 9 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09 marzo 2020, che, in particolare, all'art. 1, c. 2 prevede che *“Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;*

- 11 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* (20A01605) (GU Serie Generale n.64 del 1103-2020”);

- 22 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

- 1° aprile 2020, recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;*

-10 aprile 2020 recante *“ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabili sull'intero territorio Nazionale;*

-26 aprile 2020, pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 108 del 27 aprile 2020, le cui disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 maggio 2020

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Viste:

-l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

- l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante *“ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;*

- l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

Preso atto delle ulteriori misure adottate dal Governo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

Visto il DPCM 17 maggio 2020, pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 126 del 17 maggio 2020, le cui disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 26 aprile 2020, con efficacia fino al 14 giugno 2020;

Richiamate le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, nn. 2,3,4,5,6,7,8,9 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20/2020, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, integrative rispetto a quelle adottate a livello nazionale;

Vista l'ordinanza n. 23 del 17 maggio 2020, adottata dal Presidente della Regione Sardegna, recante *“ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID 19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica”*. Provvedimenti applicabili nel territorio regionale dal 18 maggio e fino al 02 giugno 2020 ”;

Richiamate le proprie ordinanze sindacali emanate in conformità e in vigenza delle disposizioni Governative, Ministeriali e Regionali dal Comune di Monserrato, finalizzate alla introduzione di misure volte al contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19:

- 1)n°10 del 10/3/2020;
- 2)n°12 del 11/3/2020
- 3)n°14 del 16/3/2020
- 4)n°16 del 19/3/2020
- 5)n°19 del 20/3/2020
- 6)n° 21 del 3/4/2020
- 7)n° 24 del 14/4/2020
- 8)n° 27 del 5/5/2020
- 9)n° 30 del 8/5/2020

Richiamato l'art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*,

Visto il D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 che, all'art.1, comma 9, prevede che il Sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Raccomandato il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze, nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi, nonché il rispetto delle disposizioni generali e settoriali atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;

Dato atto che i provvedimenti sindacali, in linea con i provvedimenti nazionali e regionali, si pongono l'obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio a tutela della salute pubblica;

Dato atto che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti nell'ambito del territorio comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Richiamato il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare, l'art. 50, comma 5;

Dato atto che la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all' art. 7 della Legge 241/90;

ORDINA

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale, a decorrere dal 20 maggio 2020 e fino al 2 giugno 2020, l'adozione delle seguenti misure a salvaguardia della salute pubblica:

1. i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio o residenza e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

- 2.** è fatto divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio o residenza per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
- 3.** è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati. Sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone (con esclusione dei nuclei familiari conviventi). Deve essere sempre garantita la distanza di sicurezza dalle altre persone di almeno un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dal presente punto;
- 4.** sull'intero territorio comunale è obbligatorio l'uso della mascherina in tutti i locali aperti al pubblico. Tale obbligo vige anche nei luoghi all'aperto (parchi, cimitero e mercati rionali ect), ovvero laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro;
- 5.** l'accesso del pubblico al parco "MAGICO" sarà consentito dal giorno 20 maggio 2020 al 2 giugno 2020, dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00, unicamente dall'ingresso sito nella Via Dell'Argine, per un numero contingentato di massimo 30 (trenta) persone per volta, per un massimo di permanenza nell'area non superiore ai 45 minuti, a condizione che non si creino assembramenti e venga rispettata la distanza di sicurezza di un metro. In ogni caso, chi intenda accedere a tali spazi dovrà indossare idonei dispositivi delle vie respiratorie (mascherine) e non si potrà far uso dei giochi ivi ubicati. La mascherina non è obbligatoria per i bambini fino ai sei anni e per i portatori di forme di disabilità non compatibili con l'uso continuato della mascherina;
- 6.** la riapertura delle aree verdi e spazi all'aperto dell'impianto sportivo "Riu Saliu", La riapertura nei giorni da lunedì a sabato dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle ore 20, riguarderà solo gli spazi all'aperto e non la pratica sportiva che potrà riprendere alla definizione delle linee guida come da DL 33/2020. L'accesso all'area dovrà essere contingentato e presidiato da incaricati del gestore PGS polisportive giovanili salesiane. Sono vietati assembramenti e dovrà essere garantito il distanziamento sociale e il corretto uso di dispositivi di protezione individuale (mascherine)
- 7.** chiusura di tutte le aree attrezzate per il gioco dei bambini e per attività sportiva, in parchi e aree pubbliche, nonché delle aree destinate allo sgambamento dei cani;
- 8.** è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, purchè comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
- 9.** sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;
- 10.** sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; quali, a titolo d'esempio: feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; è vietato l'utilizzo delle slot machine e dei giochi che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell'evento anche in forma virtuale, ciò per evitare difficoltà dei cittadini ad accedere all'approvvigionamento delle merci e dei servizi ivi distribuiti;
- 11.** riapertura al pubblico del cimitero comunale, esclusivamente dall'accesso di Via Giulio Cesare, martedì, dalle 8:10 alle 16:50, giovedì e Sabato, dalle ore 8:10 alle ore 12:30, domenica, dalle 8:10 alle 13:00, con ingresso contingentato ad un numero massimo di 50 (cinquanta) persone, e per un tempo massimo di permanenza non superiore ai 60 (sessanta) minuti, purché venga rispettato il divieto di

assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie (mascherine). L'accesso al pubblico sarà vietato in concomitanza di operazioni di tumulazione, che dovranno svolgersi senza corteo funebre al seguito, ciò al fine di evitare la formazione di assembramenti in prossimità del luogo di sepoltura. Sarà consentito accompagnare il feretro al luogo di sepoltura esclusivamente da parte dei familiari più stretti (a titolo esemplificativo genitori, coniuge, figli, fratelli e sorelle) fino ad un massimo di 15 (quindici) persone, oltre l'agenzia funebre e il celebrante, indossando protezioni delle vie respiratorie, nel rigoroso rispetto della distanza interpersonale di un metro;

12. allo scopo di depositare fiori e piante, le rivendite al dettaglio di fiori e piante sono eccezionalmente autorizzate all'ingresso in cimitero. L'autorizzazione è limitata ad un solo operatore per ditta che dovrà essere dotato di mascherina e guanti nel rispetto delle regole di distanziamento sociale, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni dell'operatore cimiteriale. L'ingresso potrà avvenire il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 8:10 alle ore 12:30, previo appuntamento che dovrà essere richiesto per telefono al numero **070573375**. Allo stesso modo dovranno operare le ditte appaltatrici per interventi di manutenzioni;

13. La celebrazione dei matrimoni nella casa comunale è consentita con la presenza degli sposi, dei testimoni, dell'ufficiale di Stato civile e da un numero di partecipanti non superiore a 4(quattro)-

14. è consentita l'attività della Monserratoteca nel rispetto del contingentamento e distanziamento dei fruitori e secondo le modalità operative per la ripresa del servizio, trasmesse dal gestore in data 18 maggio 2020. L'apertura al pubblico seguirà i seguenti orari:

-dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30.

L'accesso al servizio avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza generali di seguito indicate:

-gli accessi saranno controllati nel numero, con l'avvicendamento all'interno della zona della biblioteca aperta al pubblico un utente per volta;

-gli utenti in attesa del proprio turno devono disporsi in fila a 1,5 metri di distanza a garanzia che non si creino assembramenti. A tal fine dovrà essere predisposta dal gestore idonea segnaletica e creato un percorso separato per entrate e uscite;

-gli utenti entrano in biblioteca esclusivamente con mascherine e provvederanno all'utilizzo del gel idroalcolico per la pulizia delle mani reso disponibile all'ingresso del punto prestito.

15. sono sospese le attività di centri benessere, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi. I circoli, quali luoghi di ritrovo per motivi ricreativi o culturali, rimangono vietati fino alla definizione di linee guida così come previste dal DL 33/2020;

16. le attività commerciali al dettaglio, nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, ad eccezione di quelli indicati al punto 20 della presente ordinanza, devono uniformarsi alla chiusura serale delle ore 21:00. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

17. è consentita l'attività di commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti e quella su area pubblica per la vendita di fiori e piante per il mercato del cimitero, secondo gli orari di apertura al pubblico;

18. è consentita l'apertura dei mercati su area pubblica, alimentari e non alimentari, in via temporanea ed in forma sperimentale nel corso dell'attuale periodo di emergenza sanitaria da rischio di contagio da Covid - 19 – esclusivamente da svolgersi nell'area pubblica di Via Dell'Argine, dalle ore 7:00 alle ore 13:00, nelle giornate e con il seguente dimensionamento:

-giovedì 21 e 28 maggio 2020-Via Dell'Argine- posteggi n.56, di cui:

- n.43 assegnatari di posteggio (settore alimentare e non alimentare) mercato rionale del giovedì;
- n.13 non assegnatari n.13, in base alle presenze rilevate dalla Polizia Locale all' 11 marzo 2020, facenti parte esclusivamente del settore alimentare, mercato rionale del giovedì;

-sabato 23 e 30 maggio 2020 Via Dell'Argine posteggi n.57, di cui:

- n.20 posteggi mercato coldiretti settore alimentare;
- n.22 assegnatari di posteggio settore alimentare e non alimentare, mercato rionale del sabato;
- n.15 non assegnatari, in base alle presenze rilevate dalla Polizia Locale all'11 marzo 2020, facenti parte esclusivamente del settore alimentare e per la vendita di fiori, mercato rionale del sabato su via Monte Albo;

Le attività di sistemazione dei banchi nei posteggi su area pubblica di cui ai punti 17 e 18, saranno effettuate secondo le modalità indicate dalla Polizia Locale, nel rigoroso rispetto delle regole di distanziamento sociale e di divieto di assembramento imposte dalla normativa anti covid 19 e nel rispetto dell'allegato 17 al DPCM 17 maggio 2020 "linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della conferenza delle regioni e delle province autonome del 16 maggio 2020". I banchi dei posteggi assegnati dovranno distanziarsi l'uno dall'altro di almeno 3 (tre) metri e gli operatori presenti per ogni singolo posteggio non potranno essere superiori a due. In ogni caso la capienza massima di clienti contemporaneamente presenti all'interno dell'area stessa non potrà essere superiore al doppio del numero dei posteggi assegnati. Si procederà inoltre alla limitazione del perimetro esterno con transenne e nastro bicolore in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello d'uscita dall'area stessa. L'accesso all'area del mercato sarà consentito massimo a due componenti del nucleo familiare conviventi. E' inoltre previsto l'obbligo all'uso di mascherine e l'uso di guanti usa e getta per gli operatori commerciali e clienti del mercato rionale. Gli operatori dovranno provvederanno all'utilizzo del gel idroalcolico per la pulizia delle mani reso disponibile su ogni punto vendita.

19. è sospesa l'attività di commercio itinerante di prodotti alimentari, agricoli e non alimentari su area pubblica;

20. tutti gli esercizi di vendita di generi alimentari, market e minimarket dovranno uniformarsi alla chiusura serale non oltre le 21:00, fatta eccezione per i distributori automatici di bevande e alimenti confezionati che potranno aprire nelle 24 ore. Tutti gli esercizi commerciali, la cui attività è consentita ai sensi del DPCM del 17 maggio 2020, sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni, fermo restando l'obbligo per il personale dipendente a contatto con la clientela, di uso di mascherine e guanti monouso e che entrambi i presidi siano sempre correttamente indossati. Altresì tutti i clienti delle attività di commercio possono accedere alle stesse solo se in possesso di mascherine tenute sempre correttamente indossate ed è raccomandato l'uso di guanti monouso, mantenendo comunque la necessaria distanza interpersonale di almeno un metro. Nei locali con superficie commerciale di vendita inferiore ai 40 mq sarà consentito l'accesso al locale di un cliente per volta.

21. in tutti i locali aperti al pubblico sono messe a disposizione degli utenti soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;

22. è consentita l'apertura delle attività di negozio bar self Service attraverso distributori automatici che vendono bevande e alimenti confezionati h24 in locale liberamente accessibile, a condizione che i gestori adottino modalità di fruizione tali da assicurare il rispetto della distanza interpersonale da parte dei fruitori e le misure di sicurezza sanitaria di cui all'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, così come sostituito del DPCM 17 maggio 2020;

23. Gli uffici del Comune saranno aperti al pubblico solo previo appuntamento telefonico. Qualora si abbia necessità di informazioni specifiche può essere utilizzata la posta elettronica, direttamente con il

personale interessato. I recapiti del personale sono disponibili sul sito www.comune.monserrato.ca.it. L'accesso agli sportelli al pubblico sarà contingentato nel rispetto dell'allegato 17 del DPCM 17.5.2020. L'elenco delle attività indifferibili, previsto con disposizione sindacale n.10 del 2.4.2020 è integrato con le seguenti attività:

- servizi finanziari
- LLPP
- Urbanistica, edilizia privata;
- adempimenti per la gestione del personale;
- supporto organi istituzionali
- contratti e segreteria

A tal fine ogni responsabile di Settore incaricato di Posizione organizzativa provvederà all'individuazione del contingente di personale che dovrà svolgere il servizio in presenza, fermo restando che il "lavoro agile" potrà essere mantenuto per l'attività ordinaria, ove ne sia attestata l'utilità e produttività.

Di prevedere, relativamente all'accesso degli utenti presso gli uffici aperti al pubblico, quanto segue:

- è consentito l'accesso di un'unica persona per volta (previo appuntamento telefonico), con obbligo di fare uso di mascherina e mantenimento della distanza di almeno un metro dall'operatore ricevente, anch'esso dotato degli strumenti di protezione individuale (raccomandata mascherina FFP2 senza filtro);
- le attività di sportello devono essere svolte in postazioni dotate di schermi protettivi in vetro o plexiglas (es. ufficio anagrafe, protocollo ect);
- le attività di consultazione (progetti, atti amministrativi ect) devono essere svolte esclusivamente nell'apposito spazio messo a disposizione, da ogni responsabile di settore, degli utenti presso il presso il quale è consentito l'accesso di una persona per volta;
- nelle zone presso le quali è previsto lo stazionamento degli utenti, devono essere apposti segnali sul pavimento (bande di colore giallo e nero) atti a garantire il rispetto della distanza di sicurezza;

24. con specifico riferimento al Servizio Verde Urbano, si dispone che lo stesso:

- riprenda tutte le attività di manutenzione del verde cittadino, compreso tutte le attività di potatura degli alberi;
- provveda a mantenere chiuse al pubblico le aree cani, con segnalazione del divieto;
- prosegua con le attività già programmate di igienizzazione dell'arredo urbano, di strade e piazze;
- con specifico riferimento al Servizio Polizia Locale e Protezione Civile si dispone che lo stesso, provveda alla sanificazione, prioritariamente, delle aree prospicienti ospedali, ambulatori, centri commerciali, punti vendita di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, banche ed uffici pubblici, in conformità al parere reso dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) del 18 marzo 2020, recante "Disinfezione degli ambienti esterni e utilizzo di disinfettanti (ipoclorito di sodio) su superfici stradali e pavimentazione urbana per la prevenzione della trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2 del 17 marzo 2020" nonché alle "Indicazioni tecniche del Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) relativamente agli aspetti ambientali della pulizia degli ambienti esterni e dell'utilizzo di disinfettanti nel quadro dell'emergenza CoViD-19 e sue evoluzioni", approvate dal Consiglio del SNPA il 18 marzo 2020 nell'ambito dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

25.per quanto non previsto nella presente ordinanza si applicano le disposizioni vigenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
 - Al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna
 - Al Prefetto di Cagliari;
 - Al Questore di Cagliari;
 - Al Sindaco della Città Metropolitana di Cagliari

- Al Comando Compagnia Carabinieri di Quartu Sant'Elena;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Monserrato;
- Al Comando di Polizia Locale Sede;
- Al Centro Operativo Comunale di Protezione Civile
- Ai Responsabili dei Settori del Comune di Monserrato

DEMANDA

Il Comando Polizia Locale e gli altri Organi di controllo la vigilanza al fine di assicurare il puntuale adempimento della presente ordinanza.

AVVERTE

che a seguito del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, entrato in vigore il 26 marzo 2020, ai trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 3000 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa.

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

IL SINDACO

Dott. Tomaso Antonio Locci